

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1695)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1971 (V. Stampato n. 3230)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile  
(VIGLIANESI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(FERRARI - AGGRADI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica  
(GIOLITTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1971*

Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da Piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il finanziamento dei maggiori oneri relativi alla totale esecuzione dei lavori di costruzione, previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, di una ferrovia metropolitana in Roma da piazza Risorgimento a Termini e Osteria del Curato è auto-

rizzata, in aggiunta a quella prevista dalla legge 12 marzo 1968, n. 285, un'ulteriore spesa di lire 19.000.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1976 e di lire 1 miliardo per l'anno 1977.

#### Art. 2.

A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, le eventuali varianti ai progetti di cui agli atti di concessione previsti dal medesimo articolo 2 saranno approvate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa col Ministro del tesoro, sulla base del parere espresso in linea tecnica ed economica dalla commissione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

Sarà in facoltà del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di disporre, a cura dei concessionari, l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini inerenti ai lavori di costruzione della linea « A » della metropolitana di Roma anche indipendentemente dagli obblighi facenti carico ai concessionari stessi. La relativa spesa verrà rimborsata ai concessionari con provvedimento del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui al precedente comma.

#### Art. 3.

All'onere di lire 3.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.